

ACCORDO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE DI UNA DOTAZIONE FINANZIARIA TRA

PUGLIA SVILUPPO S.P.A., con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito, "**Puglia Sviluppo**") per la quale interviene l'Avv. Sabino PERSICHELLA, C.F.: PRSSBN71C27A662B, nella sua qualità di Amministratore Unico;

Ε

BANCA ..., con sede legale in ..., via ..., capitale sociale pari a euro ..., interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di (di seguito, "**Soggetto Finanziatore**") per la quale interviene, in qualità di;

Puglia Sviluppo e il Soggetto Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominate le "Parti".

PREMESSO CHE

- A. il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede, nell'ambito della Linea di intervento 2.4 "Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego", una specifica azione (Azione 2.4.2 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico") finalizzata a favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica.
- B. Con Delibera della Giunta regionale n. 2728 del 18 dicembre 2014:
 - è stato costituito uno strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE)
 n. 1083/2006 del Consiglio, nella forma del Fondo mutui, affidandone la gestione alla società Puglia Sviluppo S.p.A.;
 - ii) è stata delegata alla società Puglia Sviluppo S.p.A. la funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 per la gestione delle Sovvenzioni Dirette;
 - iii) è stato approvato l'Accordo di finanziamento, conforme all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione (delega di gestione del Fondo Mutui) e all'art. 59, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (delega di funzioni di Organismo Intermedio per la gestione delle sovvenzioni dirette), ove sono disciplinate:
 - la finalità del Fondo per investimenti finalizzati al risparmio energetico, individuata nell'attuazione dell'Azione 2.4.2 del PO FESR Puglia 2007-2013;
 - gli obblighi di Puglia Sviluppo, relativi alle procedure di selezione dell'Istituto tesoriere, al rispetto dei Regolamenti Comunitari in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, al supporto per le attività di reporting, monitoraggio e controllo dell'Autorità di Gestione;
 - le modalità di copertura dei costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione dello strumento, nei limiti dell'art. 43, par. 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
 - le modalità di utilizzo degli interessi attivi maturati sulla dotazione del Fondo, di assorbimento delle perdite, di restituzione del capitale;
 - la durata dell'Accordo, fissata fino al 31/12/2025;
 - la restituzione del finanziamento;
 - le modalità di esecuzione delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione delle sovvenzioni dirette.
 - iv) è stato approvato, altresì, il "Piano delle Attività del Fondo Mutui PMI Tutela dell'Ambiente".
- C. Con la Delibera di Giunta regionale n. 915 del 06 maggio 2015 è stato modificato il su indicato Piano delle attività.



- D. L'Accordo di Finanziamento è stato stipulato dalla Regione Puglia e da Puglia Sviluppo in data 27 maggio 2015.
- E. Il Piano delle Attività approvato con D.G.R. 2728 del 18/12/2014 prevede, al paragrafo 2.5 "Modalità attuative dello strumento", che per le finalità di gestione dei mutui a carico del Fondo Mutui, Puglia Sviluppo è autorizzata a conferire mandato alla banca finanziatrice.
- F. In data 4 giugno 2015 è stato pubblicato sul BURP n. 77 l'Avviso per l'invio delle istanze di accesso agli aiuti per la tutela dell'Ambiente come disciplinati dal Regolamento regionale n. 17/2014 Titolo VI (nel seguito 'Avviso').

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, in aggiunta alle Definizioni contenute nell'Allegato n. 1 dell'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

- Soggetto Proponente: l'operatore in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 dell'Avviso;
- Default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa, sia qualificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).
- Dotazione finanziaria: investimento pubblico rimborsabile a favore di un Intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
- Write off: indica l'operazione contabile di cancellazione del credito.

ART. 4 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Puglia Sviluppo e il Soggetto Finanziatore al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Avviso.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, Puglia Sviluppo, ai sensi degli articoli 13 e 14 dell'Avviso, conferisce al Soggetto Finanziatore mandato per l'erogazione delle agevolazioni nella forma del mutuo e per la gestione della dotazione finanziaria.

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.1. Entro 4 mesi (5 mesi nel caso di intervento del confidi) dalla data di generazione del nulla osta telematico del Soggetto proponente, il Soggetto Finanziatore procede al rilascio di una delibera condizionata di concessione del finanziamento bancario finalizzato alla copertura finanziaria dell'investimento ammissibile e



all'invio telematico della domanda di ammissione all'agevolazione, così come disposto dall'art. 12, comma 2 dell'Avviso. Trascorso tale termine, l'istanza del soggetto proponente decade.

- **5.2.** La delibera di concessione del finanziamento di cui al precedente comma 5.1., è pari al 70% dei costi ammissibili del progetto di investimento presentato dal Soggetto proponente, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso, e deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a) il 50% dell'importo concesso a titolo di finanziamento è a carico del "Fondo Mutui PMI Tutela dell'ambiente" (di seguito, il **Fondo**) costituito dalla Regione Puglia presso Puglia Sviluppo con D.G.R. n. 2728 del 18 dicembre 2014, ed integrata con D.G.R. n. 915 del 06 maggio 2015, nonché con D.G.R. n. 1297 del 29 maggio 2015;
 - b) il finanziamento bancario è condizionato e si perfeziona solo con la delibera di concessione degli aiuti in forma di mutuo che Puglia Sviluppo adotta in conformità all'art. 12, comma 7 dell'Avviso.
- **5.3.** A seguito del rilascio della delibera di cui al comma 5.1. e di trasmissione telematica della domanda di agevolazione da parte del Soggetto Finanziatore, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dell'Avviso, Puglia Sviluppo delibera la concessione provvisoria degli aiuti nella forma di sovvenzione diretta nel limite del 30% dell'investimento ammissibile finanziato, e il conferimento di una dotazione finanziaria (prestito con condivisione di rischio) in favore dello stesso Finanziatore, per una quota pari al 50% del finanziamento concesso a copertura dell'investimento finanziato.
- **5.4.** Sulla base della delibera di concessione di cui al comma precedente, il Soggetto Finanziatore eroga il mutuo al Soggetto proponente, comprensivo della quota a carico del Fondo, entro 30 giorni dal ricevimento della dotazione finanziaria da parte di Puglia Sviluppo, pena la restituzione della dotazione finanziaria stessa.

ART. 6 – GESTIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E REMUNERAZIONE DEL GESTORE

- **6.1.** A seguito del conferimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 5 della presente Convenzione, Puglia Sviluppo ne autorizza la gestione in regime di "Fondi di terzi in amministrazione" al Soggetto Finanziatore.
- **6.2.** Le risorse in oggetto saranno versate su un conto corrente dedicato in via esclusiva presso il Finanziatore e gestite con la massima diligenza, prudenza e professionalità, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nella presente Convenzione.
- **6.3.** Il Soggetto Finanziatore remunera Puglia Sviluppo per la dotazione finanziaria al tasso di riferimento UE.

ART. 7 – RESTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

- **7.1.** La dotazione finanziaria dovrà essere restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base di piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
- **7.2.** In caso di estinzione anticipata del mutuo erogato dal soggetto finanziatore, la dotazione finanziaria sarà restituita in unica soluzione.
- **7.3.** Nel caso di default di cui al comma 8.1., è possibile procedere a eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria.

ART. 8 – PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO

8.1. In caso di default del singolo finanziamento, per lo svolgimento delle procedure di recupero del credito di sua pertinenza Puglia Sviluppo incarica fin d'ora il Soggetto Finanziatore.



- **8.2.** L'ammontare recuperato della dotazione finanziaria sarà restituito pro quota a Puglia Sviluppo al termine dell'espletamento delle procedure di recupero da parte del Soggetto Finanziatore.
- **8.3.** Le spese di recupero del credito (incluse quelle legali) sono a totale carico del Soggetto Finanziatore.
- **8.4.** Il Soggetto Finanziatore può decidere, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default. In tal caso, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo.

ART. 9 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata, e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo: (i) se a Puglia Sviluppo: Modugno (BA), via delle Dalie angolo via delle Petunie, Zona Industriale,

PEC: tutelaambiente.puglia@pec.it

Referente del contratto: dott. Paolo Ferraiolo, Program Manager Area Finanziamento del rischio di Puglia Sviluppo S.p.A.;

(ii) se al Finanziatore: Referente del contratto:

ART. 10 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto:

- (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- (ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 11 - VARIE

Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni

(inserire logo Banca)



risultate invalide o inefficaci.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.

Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

PER PUGLIA SVILUPPO: Avv. Sabino Persichella AMMINISTRATORE UNICO PER IL SOGGETTO FINANZIATORE